

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20527 del 30/08/2017

Notifica del ricorso per cassazione - Mancato perfezionamento per mutamento del domicilio del difensore costituito - Rilevanza ai fini della tempestiva riattivazione del procedimento di notifica - Esclusione - Limiti.

Ove la notifica del ricorso per cassazione non si sia perfezionata per l'intervenuto mutamento del domicilio del difensore costituito, il notificante non può invocare la non imputabilità dell'errore se il destinatario della notifica esercita la sua attività professionale nel circondario del tribunale in cui si svolge la controversia; in tal caso, infatti, egli ha l'onere di verificare tempestivamente, onde conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, l'attualità dell'indirizzo indicato in atti dal difensore costituito, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20527 del 30/08/2017